



(Decreto Consigliare relativo al prestito interno obbligatorio)

Decreto Consigliare 15 Febbraio 1921 N.6.

Art. Unico.

- La eventuale proroga del termine di cui all'art.8 della Legge 11 Gennaio 1922 potrà essere autorizzata per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.